

Publicato il 16/01/2020

N. 00089/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2008, proposto da

Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elia & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Concilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Francesco Magliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Riccio in Salerno, via Bastioni, 41/B;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, disponente la chiusura immediata dell'attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Visto l'intervento ad opponendum di Francesco Magliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la Gana Sport s.a.s. di Cannalonga Elia & C. (in appresso, G. S.) impugnava, chiedendone l'annullamento: - l'ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, con la quale il Dirigente del Settore Tributario e Attività Economiche e Produttive del Comune di Battipaglia, previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 31 dicembre 2007, prot. n. 85576, aveva disposto la chiusura immediata dell'attività di commercio al dettaglio di

articoli sportivi presso i locali ubicati in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censiti in catasto al foglio 7, particella 2012; - il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Battipaglia n. 11/L.C. del 17 ottobre 2006; - il rapporto della Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 14090 del 5 marzo 2007.

2. L'adottata misura interdittiva era motivata, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento n. 11/L.C. del 17 ottobre 2006 e del rapporto del 5 marzo 2007, prot. n. 14090, a cura della Polizia Municipale di Battipaglia, segnatamente, in base al duplice rilievo che, da un lato, l'attività di vendita al dettaglio insediata presso il suindicato immobile, localizzato in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censito in catasto al foglio 7, particella 2012, risultava incompatibile con la destinazione industriale riservata all'area di ubicazione e che, d'altro lato, la sua configurazione in termini di esercizio di vicinato risultava incompatibile con l'estensione (mq 1.291,00) dei locali ad esso adibiti, corrispondente a quella (mq 250 – 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) propria di una media struttura di vendita, postulante il rilascio di apposita autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. n. 114/1998.

3. Nell'avversare l'impugnata ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, l'impresa ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l'amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che con concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, previo apposito nulla osta del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994, sarebbe stato assentito il cambio della destinazione d'uso dei locali de quibus da industriale a commerciale; b) in ogni caso, prima di interdire l'attività commerciale esercitata dalla G. S., ed a fronte dell'affidamento in quest'ultima ingenerato, avrebbe dovuto rimuovere con le forme motivazionali e le garanzie partecipative proprie dell'autotutela il titolo annonario di cui all'autorizzazione sindacale prot. n. 1802 del 21 maggio 1991; c) la disciplina applicabile ratione temporis (art. 24 della l. n. 426/1971, previgente rispetto all'art. 7 del d.lgs. n. 114/1998), non avrebbe postulato alcun nesso di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e l'abilitazione commerciale degli esercizi ivi insediati, e, quindi,

alcuna interrelazione necessaria tra titolo edilizio e titolo annonario; d) il provvedimento impugnato sarebbe stato, infine, carente di congrua motivazione.

4. Costitutosi l'intimato Comune di Battipaglia, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso.

Interveniva, altresì, ad opponendum Magliano Francesco (in appresso, M. F.).

5. All'udienza pubblica del 18 novembre 2019, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va rilevato il difetto di legittimazione del M. a spiegare intervento ad opponendum.

L'interventore ha, in particolare, giustificato la propria iniziativa processuale con la propria posizione di «residente, dipendente e contribuente» del Comune di Battipaglia, nonché di autore dell'esposto originante l'adozione degli atti amministrativi impugnati.

In proposito, giova rammentare che, per ius receptum: «nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale» (Cons. Stato, ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23; 30 agosto 2018, n. 13); «nel processo amministrativo, per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum, è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso» (Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017, n. 1303); «presupposto perché nel processo amministrativo possa spiegarsi l'intervento ad opponendum è vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso, atteso che nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o

non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso» (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573).

In altre parole, alla stregua dei richiamati arresti giurisprudenziali risulta essenziale che l'interventore ad opponendum tragga, sia pur di riflesso, una qualche utilità dal provvedimento impugnato, e quindi dalla reiezione del ricorso (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1669; TAR Puglia, Lecce, 16 gennaio 2014, n. 130; TAR Lazio, Roma, 12 novembre 2015, n. 12843; TAR Campania, Napoli, 27 agosto 2019, n. 4415).

Ciò posto, nel caso in esame, il M. non ha chiarito in qual modo l'eventuale reiezione del ricorso in epigrafe sarebbe suscettibile di recargli una qualche utilità, sia pure di mero fatto.

L'unica ragione posta dall'interventore a base della propria legittimazione processuale è, infatti, come detto, quella incentrata sulla propria posizione di «residente, dipendente e contribuente» del Comune di Battipaglia, nonché di autore dell'esposto originante l'adozione degli atti amministrativi impugnati, ossia su una posizione giuridica che in nulla si distingue da quella indifferenziata del *quivis de populo*.

Come già chiarito da questa Sezione con riferimento ad una fattispecie analoga, la qualità di residente, dipendente e contribuente del Comune che ha adottato i provvedimenti gravati o nella cui area le vicende di causa hanno preso luogo, ovvero di autore di esposti o denunce, «sono ... circostanze che non valgono, ciascuna di per sé, e persino unitariamente considerate, a fondare la legittimazione ad intervenire, poiché, in primis, non è dato ravvisare alcuna situazione giuridica soggettiva riconosciuta dalla legge in capo all'interventore "collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale"; in secundis e a fortiori, non si vede come l'esito dei contenziosi in cui costui è intervenuto possa

determinare un vantaggio per la sua sfera giuridica, collegato alla posizione della parte osteggiata, oppure come la sua sfera giuridica possa essere condizionata dal disconoscimento del bene della vita che la parte osteggiata patisca dalla soccombenza nel presente processo» (sent. n. 14 del 7 gennaio 2019; cfr. anche, in tal senso, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 20 gennaio 2017, n. 108).

2. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.

3. Innanzitutto, privo di pregio è l'assunto attoreo secondo cui erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l'amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che con concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, previo apposito nulla osta del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994, sarebbe stato assentito il cambio di destinazione d'uso dei locali de quibus da industriale a commerciale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a).

Se è vero, infatti, che con la concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994 era stato assentito il cambio di destinazione d'uso «di porzione dei propri locali, siti in Battipaglia al viale Danimarca, da attività industriale ad attività di esposizione e commercializzazione dei ... prodotti», è altrettanto vero che questi ultimi figuravano espressamente e unicamente qualificati come «propri» – peraltro, della G. S. s.r.l., e non della proponente G. S. s.a.s. –; ed è altrettanto vero che il prodromico nulla osta di cui alla nota del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994 faceva riferimento alla «destinazione di un'area inferiore al 5% dell'intera superficie coperta dell'impianto ad attività di esposizione e commercializzazione dei prodotti di competenza del proprio settore industriale». Laddove, invece, come emergente dal verbale di ispezione e di accertamento del 17 ottobre 2006, nonché dal rapporto del 5 marzo 2007, prot. n. 14090, a cura della Polizia Municipale di Battipaglia, fidefacienti fino a querela di falso, la G. S. s.a.s. ha apertamente debordato dai suindicati limiti qualitativi e quantitativi consentiti per l'utilizzo commerciale dell'immobile ubicato in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censito in catasto al foglio 7, particella 2012.

In dettaglio, nel citato verbale di ispezione e di accertamento della Polizia Municipale di Battipaglia del 17 ottobre 2006 si rileva che, a fronte di una comunicazione di apertura di un'attività di vendita al dettaglio in regime di vicinato (prot. n. 46765 del 1° ottobre 2004), «la vendita veniva effettuata su una superficie ampiamente superiore, venendosi così a configurare un'attività di media struttura».

Ancor più in dettaglio, a tenore del citato rapporto della Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 14090 del 5 marzo 2007: «Come si evince dalla visura camerale, la ditta è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la C.C.I.A.A. di Salerno ... ed ha per oggetto, tra l'altro, la produzione e vendita di articoli sportivi in genere, di abbigliamento sportivo, di calzature sportive di ogni tipo, di attrezzi ginnici, nonché di attrezzature sportive per palestre e per impianti sportivi all'aperto, di tappetini ed ogni altro accessorio per lo sport ed il tempo libero; la vendita di manufatti di produzione propria riguardanti gli articoli come sopra identificati. Nel corso dell'ispezione effettuata in data 17 ottobre 2006, tuttavia, è risultato che in parte del capannone industriale, come si evince pure dalla comunicazione di inizio attività di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato, acquisita al protocollo generale dell'ente con il n. 46769 del 1° ottobre 2004, la società G. S. s.a.s. esercita l'attività di vendita al dettaglio di articoli ed accessori sportivi in una media struttura di vendita senza la prescritta autorizzazione e in assenza della prevista destinazione d'uso dei locali utilizzati per l'esercizio del commercio. (...). Dalle misurazioni effettuate dal personale tecnico intervenuto, infatti, è emerso che la G. S. s.a.s. effettua l'attività commerciale di una media struttura, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa. Infatti, la società suddetta destinava ad attività di vendita una superficie utile pari a mq 1.291,00. (...). All'esito degli accertamenti è risultato che le attività commerciali svolte ... ricadono in zona D1, destinata ad attività industriali-produttive. La società G. S. s.a.s., in particolare, pur in possesso di concessione prot. n. 4705 del 23 marzo 1994 rilasciata dal Sindaco del Comune di Battipaglia per il cambio di destinazione d'uso di porzione dei propri locali da attività industriale ad attività di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti, dagli accertamenti

esperiti, è emerso che la società suddetta espone e commercializza anche e, soprattutto, prodotti di marchi nazionali e stranieri».

4. La ricorrente neppure coglie nel segno, allorché sostiene che l'amministrazione comunale resistente, prima di interdire l'attività commerciale esercitata dalla G. S., ed a fronte dell'affidamento in quest'ultima ingenerato, avrebbe dovuto rimuovere con le forme motivazionali e le garanzie partecipative proprie dell'autotutela il titolo anonario di cui all'autorizzazione sindacale prot. n. 1802 del 21 maggio 1991 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b).

La tesi attorea si infrange contro il rilievo dirimente che il menzionato titolo anonario si limitava ad autorizzare, ab origine, l'esercizio commerciale insediato presso i locali ubicati in Battipaglia, alla via R. Iemma, n. 30-32, e ad autorizzarne, successivamente, il trasferimento da quest'ultima sede a quella controversa, ubicata sempre in Battipaglia, al viale Danimarca, n. 29, nonché assentita giusta concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, sotto l'espressa condizione che «siano verificati dal Comando VV.UU. i mq della superficie di vendita».

Essendosi acclarata – come illustrato retro, sub n. 3 – l'inosservanza di tale limitazione da parte della G. S., ed essendosi, quindi, acclarato che l'attività di vendita esercitata presso i locali di viale Danimarca, n. 29, era difforme dal paradigma abilitativo, l'amministrazione comunale è rimasta, dunque, nella legittima condizione di esperire direttamente – senza l'intermediazione delle forme e le garanzie proprie dell'autotutela invocate da parte ricorrente – i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento in materia commerciale. In altre parole, essendosi riscontrati gli estremi dell'abusivo esercizio di attività, i poteri anzidetti si sono correttamente incanalati nell'alveo naturale e vincolato del ripristino della legalità violata.

A quanto sopra è appena il caso di soggiungere che la gravata ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008 è stata, comunque, preceduta dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 31 dicembre 2007, prot. n. 85576, e che nell'oggettiva non conformità dell'uso commerciale in concreto riservato ai locali de quibus sia rispetto alla destinazione

urbanistica di zona sia rispetto alle prescrizioni del rilasciato titolo edilizio (concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, rilasciata previo nulla osta del Consorzio ASI di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994) risiedevano, comunque, in re ipsa, le ragioni di interesse pubblico giustificative della rimozione di qualsivoglia titolo anonario emesso in relazione ad un immobile inidoneo sotto il profilo urbanistico-edilizio.

5. La G. S. non può, poi, fondatamente assumere che la disciplina applicabile *ratione temporis* (art. 24 della l. n. 426/1971, previgente rispetto all'art. 7 del d.lgs. n. 114/1998), non avrebbe postulato alcun nesso di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile e l'abilitazione commerciale degli esercizi ivi insediati, e, quindi, alcuna interrelazione necessaria tra titolo edilizio e titolo anonario (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c).

5.1. Tale censura è, in primis, dequotata dalle considerazioni svolte retro, sub n. 3-4, circa la difformità dell'attività commerciale esercitata dalla ricorrente rispetto al paradigma normativo-abilitativo, e, quindi, circa la sua illiceità, la quale, per la sua natura permanente, non poteva restare sottratta, nel suo protrarsi, al regime sanzionatorio frattanto sopravvenuto (art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 114/1998).

5.2. Ad ulteriore ripudio della proposizione attorea, milita, in ogni caso, il tenore del comb. disp. artt. 24 («L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti. L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, anonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino

in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge») e 39 della l. n. 426/1971 («Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 5.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'art. 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge»).

Ed invero, è del tutto perspicuo il riferimento della disciplina dianzi richiamata al necessario «rispetto ... delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane», cosicché l'attività commerciale esercitata in violazione di tali norme è da intendersi esulante dal perimetro del relativo modello ordinamentale e, quindi, assoggettata alla prevista sanzione interdittiva.

Il suindicato approccio ermeneutico è stato, d'altronde, già autorevolmente accreditato nel vigore della citata della l. n. 426/1971.

«Sul piano dei principi, – recita, al riguardo, Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2000, n. 3639 – il primo riferimento va fatto alla l. 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo.

Non v'è dubbio che, quando vi si afferma che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge" (art. 1), non si fa altro che ribadire i principi, di legalità dell'azione amministrativa e di tipicità degli atti nei quali essa si concreta, sui quali il riferito orientamento giurisprudenziale si fonda.

Di essi, tuttavia, la disposizione modula la portata attribuendo dignità di criteri normativi, chiamati a reggere la predetta attività, ai concetti di economicità, semplicità, celerità, efficacia, fin ora non esplicitati.

In questa ottica la legge, che espressamente prevede (art. 14) l'ipotesi di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo e di un loro "esame contestuale", disegna un modello di procedimento in cui

una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione dei fini pubblici, come dimostrano istituti quali la comunicazione dell'avvio di procedimento, la partecipazione degli interessati, il responsabile del procedimento, la conferenza di servizi.

A ben vedere, per altro, la legge n. 241 del 1990 rappresenta una più compiuta esplicitazione dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sicché l'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, come nel settore che ci occupa, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione.

È quanto indubbiamente accade ove il Comune che, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, abbia escluso l'attività commerciale in una determinata zona urbana possa, poi, in sede di rilascio di provvedimenti abilitativi o, comunque, nell'espletamento della funzione di controllo dell'uso del territorio, consentire e reprimere, la medesima condotta del privato in considerazione della destinazione d'uso di una stessa unità immobiliare, a seconda che eserciti poteri in materia commerciale o urbanistica.

L'autorizzazione commerciale (in contrasto con le previsioni urbanistico-edilizie) sarebbe, dunque, rilasciata nella piena consapevolezza dell'esistenza dei presupposti che impongono di paralizzarne l'esercizio.

Quanto all'uso del territorio, per altro, le materie dell'urbanistica e del commercio sono tra loro interferenti e nell'attuale sistema legislativo sono positivamente coordinate. (...).

La disciplina urbanistica riguarda, in particolare, la funzione pianificatoria nell'esercizio della quale i vari modi di uso del territorio, inclusi quelli relativi al commercio, sono tra loro armonizzati stabilendo innanzitutto i caratteri delle diverse zone territoriali, ai quali, poi, la destinazione degli immobili di cui sia consentita la localizzazione nelle singole zone deve conformarsi.

Per altro verso, la normativa in materia di commercio, nel definire le finalità fondamentali del piano di sviluppo commerciale, prescrive, in coerenza, che esso dev'essere redatto "nel rispetto delle previsioni urbanistiche" (art. 11 della l. 11 giugno 1971 n. 426) e, dunque, in conformità delle scelte di pianificazione territoriale.

Ancora, tra i contenuti obbligatori degli strumenti urbanistici generali, l'art. 13 primo comma della citata legge organica n. 426 del 1971 pone "le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita" e al secondo comma prevede che "nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita ...".

Appare opportuno evidenziare, al riguardo, come il legislatore abbia provveduto ad integrare il quadro normativo in materia di urbanistica nel corpo di una legge concernente il commercio, con chiare finalità di coordinamento tra le relative pianificazioni e, per altro, istituendo un rapporto di sovraordinazione della disciplina urbanistica rispetto a quella commerciale.

Ne consegue che la distribuzione degli esercizi commerciali deve rispettare le previsioni del piano urbanistico e delle norme che lo integrano, di talché non può non scaturirne l'obbligo di conformarsi ad esse anche nell'adozione degli atti applicativi del piano di commercio e cioè dei singoli atti autorizzatori.

In ordine alla necessaria relazione di conformità tra autorizzazione commerciale e disciplina urbanistica, del resto, dispongono norme ancora più puntuali.

Così, il già citato art. 24 l. 11 giugno 1971 n. 426, al terzo comma, prevede che l'autorizzazione al commercio "fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".

Un'applicazione specifica del principio - in termini letterali indubbiamente più chiari - si rinviene, per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell'art. 3 l. 25 agosto 1991 n. 287, il quale dispone che le attività relative devono essere esercitate "nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate" (settimo comma).

Dal confronto tra i due testi, per altro, si evince agevolmente come, se non vuol considerarsi del tutto pleonastica nel primo, la salvezza delle norme in questione ha il valore, fatto palese nel secondo, di elemento costitutivo della fattispecie normativa. Sicché, per quanto nel nostro caso interessa, deve ritenersi che il "rispetto della destinazione d'uso dei locali e degli edifici" è voluto dal legislatore quale requisito necessario per lo svolgimento dell'attività commerciale che in essi debba svolgersi e, pertanto, anche per il rilascio delle correlate autorizzazioni.

Senza in alcun modo disconoscere, quindi, che nelle materie del commercio e dell'edilizia poteri diversi sono posti a tutela di interessi di diversa natura e che ciascun provvedimento è caratterizzato da una funzione tipica, deve ammettersi che la stretta connessione tra di esse ha indotto il legislatore ad indicare lo stesso fatto, rappresentato dalla conformità alle disposizioni più volte citate, quale presupposto per l'esercizio di poteri propri sia della materia urbanistica che di quella del commercio.

A chiusura del sistema, del resto, va notato che tra le norme di cui il menzionato art. 24 l. 11 giugno 1971 n. 426 richiede l'osservanza vi sono quelle della stessa legge n. 426 e, quindi, anche quelle più sopra considerate che istituiscono tra i due ambiti, urbanistico-edilizio e commerciale, la relazione che si è detta» (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656; sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4880).

La soluzione adottata risponde, per di più, a ragionevoli canoni di interpretazione evolutiva, rivenienti da comb. disp. artt. 7 («L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera d, di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ...»), 8 («L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1 ...») e 22, comma 6 («In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita) del d.lgs. n. 114/1998.

6. Infondata è, infine la censura di deficit motivazionale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.d).

L'ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008 figura, infatti, perspicuamente e congruamente argomentata in base al duplice rilievo che, da un lato, l'attività di vendita al dettaglio insediata presso il suindicato immobile, localizzato in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censito in catasto al foglio 7, particella 2012 risultava incompatibile con la destinazione industriale riservata all'area di ubicazione e che, d'altro lato, la sua configurazione in termini di esercizio di vicinato risultava incompatibile con l'estensione (mq 1.291,00) dei locali ad esso adibiti, corrispondente a quella (mq 250 – 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) propria di una media struttura di vendita, postulante il rilascio di apposita autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. n. 114/1998.

7. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

8. Quanto alle spese di lite: - nei confronti del Comune di Battipaglia, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo; - nei confronti di M. F., sussistono giusti motivi per disporre la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso in epigrafe;
- dichiara inammissibile l'intervento ad opponendum di Magliano Francesco;
- condanna la Gana Sport s.a.s. di Cannalonga Elia & C. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 2.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Battipaglia;
- compensa le spese tra la Gana Sport s.a.s. di Cannalonga Elia & C. e Magliano Francesco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO